



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

REGOLAMENTO Costituzione e Funzionamento Commissione Toponomastica

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 65 in data 22.11.2014

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Tutela della storia toponomastica

Art. 2 Organo competente a deliberare

Titolo II - COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Art. 3 Competenze

Art. 4 Composizione

Art. 5 Quorum strutturale e funzionale

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 6 Convocazione

Art. 7 Verbale delle sedute della Commissione

Art. 8 Soggetti titolati alle richieste

Art. 9 Procedure per le proposte di denominazione

Art. 10 Tipologia delle istanze

Art. 11 Oggetto e corredo dell'istanza di intitolazione

Art. 12 Criteri per le nuove intitolazioni

Art. 13 Attività dell'Ufficio Toponomastica

Art. 14 Attività della Commissione Toponomastica

Art. 15 Registro delle denominazioni

Art. 16 Attuazione

Art. 17 Lapi e Cippi

Art. 18 Edifici scolastici ed edifici pubblici

Titolo IV - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Art. 19 Entrata in Vigore

Art. 20 Norme transitorie

Art. 21 Rinvio alla legislazione in materia

Allegato A

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Canosa di Puglia tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, ambientale e civile, antica e moderna della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2 Organo competente a deliberare

1. In ragione delle leggi vigenti in materia, le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi, cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberate dalla Giunta Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale, per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma si avvale, come organo consultivo, della Commissione Toponomastica di cui al successivo art. 3.

TITOLO II – Commissione Toponomastica

Art. 3 Competenze

1. È istituita presso il Comune di Canosa di Puglia , la Commissione Toponomastica che, esaminata l'istruttoria effettuata dall'Ufficio Toponomastica (di cui al successivo articolo 9, comma 2) e valutati gli allegati alla richiesta di intitolazione, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:
 - a) richieste di privati o proposte d'ufficio, per l'intitolazione di Aree di cui al precedente art. 1, comma 2;
 - b) richieste di privati o proposte d'ufficio, per la variazione dell'intitolazione esistente di Aree di cui al precedente art. 1, comma 2;
 - c) preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione;
 - d) richieste di privati o proposte d'ufficio, per l'apposizione di targhe e/o lapidi su edifici pubblici e privati.

2. Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.
3. Chi propone le iscrizioni commemorative deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato.
4. Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti, anche legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative e l'intitolazione di strade.

Art. 4 **Composizione**

1. La Commissione Toponomastica, nominata dalla Giunta Comunale, è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. La Commissione è costituita da:
 - Sindaco o Assessore delegato che la presiede;
 - n. 3 Consiglieri Comunali, di cui 1 rappresentante della minoranza, scelti liberamente all'interno dei gruppi di appartenenza, individuati dalla Conferenza dei Capigruppo;
 - n. 3 esperti designati dal Sindaco e scelti per professione, incarichi istituzionali o di chiara fama, in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e cultura con particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografica locale, glottologia, archivistica o altra materia la cui conoscenza permetta di svolgere al meglio l'attività della Commissione, appartenenti alle seguenti associazioni culturali del Comune di Canosa di Puglia: Pro Loco, Storia Patria, Fondazione Archeologica Canosina.
3. Il Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato svolge le funzioni di segretario della Commissione Toponomastica.
4. Alle riunioni della Commissione, su richiesta, parteciperà anche un rappresentante dell'area tecnica del Comune.
5. La Commissione dura in carica quanto il mandato sindacale.
6. In caso di cessazione per qualunque causa di taluno dei Consiglieri o degli Esperti della Commissione, le sostituzioni verranno effettuate mantenendo i criteri e le procedure previste nel presente articolo per la nomina; i surrogati restano in carica per la durata del mandato sindacale.
7. La Commissione ha carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio in merito agli argomenti di cui all'articolo 3.
8. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, essendo la funzione svolta a titolo gratuito.

Art. 5
Quorum strutturale e funzionale

1. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei componenti ed adotta il suo parere a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

TITOLO III – Funzionamento

Art. 6
Convocazione

1. La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, notificato ai suoi componenti almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Art. 7
Verbale delle sedute della Commissione

1. I verbali, redatti dal segretario di cui all'art. 4, recano la sintesi puntuale di quanto espresso nel corso della discussione e riportano le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, dettate dal Presidente al termine della trattazione, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai componenti la Commissione che le hanno rese e che vengono contestualmente dettate al Segretario. Il verbale è, di norma, approvato nella seduta immediatamente successiva.

Art. 8
Soggetti titolati alle richieste

1. Ogni cittadino residente nel Comune di Canosa di Puglia ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Canosa di Puglia può presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.
2. Ogni proposta, presentata da persona fisica o società privata, deve essere sottoscritta da un cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età; se la proposta è presentata da Ente o Società o Associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
3. I componenti del Consiglio Comunale possono presentare direttamente proposte di intitolazioni e nuove denominazioni.
4. Sulle proposte di intitolazione, la Commissione Toponomastica si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta.

5. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni; le relative deroghe sono previste solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza e sono, comunque, subordinate all'approvazione della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta-Andria-Trani, quale organo competente. (Legge n. 1188 del 23 giugno 1927).

Art. 9 **Procedure per le proposte di denominazione**

1. Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, ovvero su richiesta, come precisato al precedente art. 8, comma 1.
2. Per tutte le istanze pervenute, l'Ufficio Toponomastica effettua un'istruttoria compilando la scheda specifica (secondo l'allegato A al presente regolamento) che verrà trasmessa alla Commissione Toponomastica, contestualmente alla convocazione di cui al precedente articolo 6, unitamente agli allegati contenuti nell'istanza di intitolazione; l'Ufficio Toponomastica, se la domanda di intitolazione è priva dei requisiti di cui al successivo articolo 11, comma 2 e comma 3, inoltra all'istante richiesta di integrazioni con nota scritta; le integrazioni richieste dovranno pervenire nel termine di 60 giorni, pena l'archiviazione della pratica.

Art. 10 **Tipologia delle istanze**

1. Le proposte di denominazione possono essere:
 - specifiche, se individuano sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
 - generiche, se prevedono la sola indicazione del toponimo.

Art. 11 **Oggetto e corredo dell'istanza di intitolazione**

1. Le proposte di denominazione possono riguardare:
 - riconoscimento a personaggio/i illustre/i a carattere nazionale/internazionale;
 - riconoscimento a personaggio locale che ha dato valore e lustro alla storia locale o che ha vissuto nei grandi valori in cui si riconosce la comunità cittadina o che è degno di essere ricordato dalla memoria collettiva per le sue qualità che hanno inciso nella vita della comunità e/o che sono riconosciute benemerite dalla collettività canosina;
 - modifica totale/parziale dell'attuale denominazione, per errore o per un giusto riconoscimento;

- modifica dell'attuale denominazione per vari motivi, purché siano valutati gli eventuali disagi ai cittadini e l'eventuale aggravio di lavoro per l'ente pubblico, come richiamato dalle Circolari del Ministero degli Interni n. 7/1981 e n. 4/1996;
 - iscrizione e installazione di lapidi commemorative o dediche o realizzazione di monumento.
2. Qualunque proposta di intitolazione dovrà essere corredata da una relazione e da una documentazione esauriente, che motivi la proposta ed individui l'oggetto, quando la richiesta sia specifica.
 3. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persona, dovranno esserne forniti i seguenti dati:
 - Nome e cognome;
 - Data e luogo di nascita;
 - Data e luogo di morte;
 - Professione.
 4. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può decidere:
 - L'accoglimento, con conseguente trasmissione alla Giunta Comunale, per le determinazioni di competenza;
 - L'inserimento nel registro di cui al successivo art. 15;
 - Il rigetto.
 5. Del parere espresso e della eventuale decisione assunta dalla Giunta Comunale è data tempestiva comunicazione ai proponenti. Qualora la Commissione non si pronunci entro il termine previsto o non si determini con la maggioranza prevista per l'accoglimento, la proposta si intende respinta, comunicando l'esito all'istante.

Art. 12

Criteri per le nuove intitolazioni

1. I nuovi toponimi da utilizzare nelle intitolazioni devono richiamare i grandi valori in cui si riconosce la comunità cittadina e/o la comunità nazionale o mondiale, ampiamente condivisi e indicativi della sensibilità e dell'interesse dell'intera cittadinanza e non dovranno mai essere legati alla convenienza del momento; L'attribuzione di ogni nuovo toponimo, indicante persona fisica o più persone appartenenti alla sfera locale, o indicante l'evento storico legato al territorio o alle qualità della popolazione locale, deve tener conto del valore che il personaggio o l'evento hanno nella memoria e nella storia locale e non può essere in nessun caso fondata su ragioni meramente onorifiche, o motivi di parte, o valori di durata limitata che sono presto cancellati dalla memoria collettiva.

2. Nell'attribuzione di nuovi toponimi di natura geografica locale bisognerà valorizzare, innanzi tutto, i nomi che derivano da documenti catastali, da ricerche storico-archivistiche, da antiche tradizioni, da denominazioni sorte, anche di recente, in modo spontaneo tra gli abitanti della zona; per i nomi di città e/o località ubicate al di fuori del territorio canosino, è opportuno privilegiare la toponomastica della Provincia e della Regione di appartenenza.
3. Nell'attribuzione di nuovi toponimi devono essere garantite le caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone territoriali definite ovvero di aree tematiche, famiglie canosine, capoluoghi di città , comuni di Puglia, ecc.
4. I toponimi legati a personaggi e fatti locali o alla storia della città di Canosa di Puglia o a luoghi del nostro territorio, possono convivere in qualunque area tematica in cui è suddivisa la città, perché la memoria storica del territorio deve essere sempre salvaguardata con priorità.
5. Il toponimo già in uso non può essere riadoperato in altro luogo, per scongiurare possibili confusioni ed omonimie.
6. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti ed alle attività ivi installate. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

Art. 13 **Attività dell'Ufficio Toponomastica**

1. L'Ufficio Toponomastica cura l'istruttoria delle istanze, motivate ed opportunamente documentate, fatte pervenire al Comune da parte di organi istituzionali, associazioni culturali, enti sociali e religiosi, comitati e privati cittadini, in materia di:
 - intitolazione di strade,piazze, aree di circolazione in genere e impianti collettivi;
 - modifica ai toponimi esistenti;
 - installazioni di epigrafi commemorative su spazi pubblici o su edifici prospicienti spazi pubblici.
2. L'istruttoria dovrà essere effettuata dall'Ufficio Toponomastica utilizzando la scheda allegato "A" al presente regolamento.

Art. 14 **Attività della Commissione Toponomastica**

1. La Commissione provvede:
 - ad esaminare le schede redatte dall'Ufficio Toponomastica;

- a valutare la valenza di tutta la documentazione trasmessa dal richiedente;
 - a formulare il proprio parere motivato in merito all'accoglimento dell'istanza o al rigetto della proposta di denominazione.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza, la Commissione dovrà indicare, nel suo parere, la denominazione precisa del toponimo da apporre sulla targa, l'ubicazione precisa del luogo o area da intitolare o edificio su cui apporre l'iscrizione.
 3. La Commissione può compilare un elenco per le future possibili denominazioni, allegando sia le relative schede istruttorie sia i relativi motivati pareri.
 4. In ogni caso, il motivato accoglimento dell'istanza da parte della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo o per altre norme.
 5. La Commissione può, di propria iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale e, in generale, su tematiche ad essa afferenti.
 6. La Commissione, per l'intitolazione di strade, edifici o spazi di particolare valenza culturale e/o sociale, ha facoltà di sollecitare l'Amministrazione Comunale a bandire concorsi presso scuole, parrocchie o quartieri, chiedendo la collaborazione attiva dei giovani e/o abitanti al fine di stimolare una maggiore sensibilità dei cittadini a questioni di interesse collettivo.

Art.15 Registro delle denominazioni

1. È istituito il Registro delle denominazioni, nel quale sono raccolte ed archiviate le intitolazioni che la Commissione ha deciso di inserire, ai sensi del precedente articolo. Tale Registro rappresenta un elenco indicativo per le possibili, future denominazioni.

Art.16 Attuazione

1. Le intitolazioni, dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo i relativi adempimenti, sono attuate entro 30 giorni dalla conclusione dell'iter procedimentale.
2. Le inaugurazioni sono disposte dal Sindaco.
3. La denominazione del prolungamento di vie esistenti è richiesta dagli uffici competenti ed è comunicata alla Commissione Toponomastica, per le determinazioni del caso.

Art. 17 Lapidi e Cippi

1. La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico, o in vista di esso, nei parchi o nei

giardini deve essere autorizzata dalla Commissione Toponomastica. Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi, cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivino la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo dell'iscrizione). In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle prescrizioni indicate dalla Commissione Toponomastica, devono integrare la stessa con:

- l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
- l'autorizzazione della competente Soprintendenza per gli immobili sottoposti a vincoli storico- paesaggistici.
- l'ubicazione e la tipologia sono concordate con il competente Settore Tecnico e con l'ufficio competente in materia di Viabilità e Traffico.

Art. 18
Edifici scolastici ed edifici pubblici

1. Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici ed edifici pubblici è di competenza della Commissione Toponomastica, ai sensi della Circolare Ministeriale 12 novembre 1980 n. 313 ed è espresso secondo i criteri generali stabiliti dal presente regolamento.

TITOLO IV – Entrata in vigore e norme transitorie

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 20
Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle proposte già presentate alla data della sua entrata in vigore e la cui istruttoria non sia stata ancora perfezionata.

Art. 21

Rinvio alla legislazione in materia

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

ALLEGATO A

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - UFFICIO TOponomastica RICHiesta DI INTITOLAZIONE

SCHEMA ISTRUTTORIA ISTANZA (Redazione a cura dell'Ufficio Toponomastica Comunale)

A - FASCICOLO - PRATICA Prot. n..... del.....

B - OGGETTO DELLA RICHiesta:

- Intitolazione VICO/VIA/VIALE/CORSO
- Intitolazione PIAZZA
- Intitolazione LARGO
- Intitolazione ROTONDA
- Intitolazione GALLERIA
- Intitolazione PALAZZO
- Intitolazione MONUMENTO
- Intitolazione
- Apposizione TARGA/LAPIDE
- VARIAZIONE DI INTITOLAZIONE esistente

DA INTESTARE A :

C - RICHiesta INOLTRATA da

D- SPECIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

- Persona/e fisica/che
- Associazione/i
- Sindaco
- Giunta
- Consigliere comunale
- Gruppo di cittadini
- Ufficio comunale di Toponomastica

E - INTEGRAZIONE RICHIESTA il.....Prot. n.....

Motivazione della integrazione richiesta

F - INTEGRAZIONE PERVENUTA ilProt. n.....

G - LOCALIZZAZIONE DEL NUOVO TOPONIMO:

- CENTRO STORICO
- ZONA A TEMA
- TRA CENTRO STORICO ED ESTRAMURALE
- OLTRE ESTRAMURALE
- NUOVA ZONA P.I.P.
- ZONE DI LOTTIZZAZIONE GIA' CONVENZIONATE

H - DENOMINAZIONE DEL NUOVO TOPONIMO

I - QUALITA' DEL PERSONAGGIO A CUI INTESTARE E/O EVENTO E/O LUOGO:

- PERSONAGGIO STORICO DI RISONANZA MONDIALE
- PERSONAGGIO STORICO DI RISONANZA NAZIONALE
- PERSONAGGIO STORICO DI RISONANZA LOCALE
- PERSONAGGIO ILLUSTRE DI RISONANZA LOCALE
- PERSONAGGIO LOCALE CON MERITI DA TUTTI RICONOSCIUTI
- EVENTO DI RISONANZA MONDIALE
- EVENTO DI RISONANZA NAZIONALE
- EVENTO DI RISONANZA TERRITORIALE
- LUOGO
- FAMIGLIA
- OGGETTO
- SPONSOR.....
- ALTRO.....

L - ALLEGATI ALLA RICHIESTA, OBBLIGATORI PER PERSONAGGI LOCALI

- CURRICULUM VITAE
- STUDI E PUBBLICAZIONI
- ATTESTAZIONI

M - AUTORIZZAZIONI

N - PARERE DELL'UFFICIO TOponomastICA

- DI ACCOGLIMENTO
- DI NON ACCOGLIMENTO

PARERE DELLA COMMISSIONE TOponomastICA:

- DI ACCOGLIMENTO
- DI NON ACCOGLIMENTO